

della Figc Luciano Nizzola avrebbe consultato il segretario dei Ds Walter Veltroni in occasione della nomina di Dino Zoff a commissario tecnico della nazionale di calcio;

se ritenga che il Ct della nazionale abbia consultato il leader dei Ds Veltroni anche per l'inopportuno impiego in Euro 2000 del calciatore Del Piero viste le sue precarie condizioni fisiche — che hanno determinato perdita nella rapidità di esecuzione, difficoltà nel saltare l'avversario riduzione dell'allungo in progressione, scarsa lucidità sotto porta come riconosciuto anche da un importante dirigente della Juventus —, e nonostante le forti, pressanti critiche della stampa specializzata e della opinione pubblica;

se non ritenga che il Presidente della Figc debba doverosamente e urgentemente rassegnare le dimissioni per non avere salvaguardato l'autonomia della Figc rispetto a scelte così importanti che dovrebbero risiedere unicamente nelle valutazioni e nei convincimenti degli organi dirigenti federali. (3-05989)

**TASSONE, CUTRUFO, VOLONTÈ e TRESIO DELFINO.** — *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

uno spaventoso incendio ha incendiato 400 ettari di bosco della pineta di Castelfusano, poco meno della metà dell'intera superficie;

il disastro ambientale assume spaventose proporzioni anche per le centinaia di animali carbonizzati;

l'azione degli uomini impegnati nell'opera di soccorso sia da parte degli addetti che dei volontari è risultata encomiabile ma inadeguata per la vastità del fronte di fuoco e per l'insufficienza dei mezzi nonché per la manomissione dei bocchetti degli idranti;

nonostante la richiesta di soccorso non c'erano mezzi disponibili per fronteggiare un così grave incendio;

è risultato, in particolare, il mancato impiego del nucleo elicotteristi dei Vigili del fuoco di Ciampino —:

perché non siano state rafforzate le misure di prevenzione e soprattutto la verifica dei mezzi e dei siti antincendio;

se siano stati aumentati l'addestramento e gli standard minimi di sicurezza per il nucleo elicotteristi dopo il terribile incidente di Vicovaro del 19 giugno costato la vita a 4 vigili del fuoco e a un volontario della protezione civile;

se risultati vero che non c'erano elicotteri a disposizione perché in manutenzione e restituiti alla casa costruttrice;

se risultati vero che le procedure d'intervento siano state particolarmente complicate e che avendo richiesto oltre cinque ore abbiano impedito una tempestiva azione quando le fiamme erano divenute ormai incontrollabili. (3-05990)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

**MERLO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

continua ad essere critica la situazione del Museo storico nazionale dell'Arma di Cavalleria di Pinerolo. Dopo alcuni maldestri tentativi tesi a ridimensionare la potenziale espansione del museo, dal 1° gennaio del 2000 dipende dal Comando militare regionale del Piemonte. Dal marzo scorso è parzialmente chiuso al pubblico e recentemente è stata incredibilmente decretata la chiusura per mancanza di personale;

l'ordine è stato emanato ovviamente dal Comando regionale del Piemonte;

da alcuni mesi, inoltre, i lavori di catalogazione e di riordino sono stati interrotti, procurando non poche preoccupazioni al personale della direzione e vanificando, al contempo, i lavori svolti negli ultimi anni;

inoltre, la attuale direzione del museo non ha più a disposizione i fondi necessari per pagare al personale le ore di straordinario e per consentire i lavori di adeguamento richiesti dalle disposizioni legislative sulla sicurezza;

l'ordine recentemente inviato dal Comando militare regionale Piemonte di Torino è alquanto perentorio: la consegna delle chiavi del Museo al personale di servizio del Reggimento « Nizza Cavalleria » —:

ora, di fronte ad un quadro per nulla rassicurante e all'ennesimo tentativo di mettere in liquidazione un pezzo prestigioso e qualificato della storia militare del nostro Paese, quali sono le iniziative concrete che il Ministero può e vuole intraprendere per evitare innanzitutto la chiusura al pubblico del Museo nazionale dell'Arma di Cavalleria di Pinerolo e, al contempo, potenziare il suddetto Museo come luogo di trasmissione di una autentica memoria storica e militare. (5-08034)

**RIVA, VOGLINO e VOLPINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge 20 gennaio 1999 n. 9 concernente l'elevazione dell'obbligo scolastico prevede che l'assolvimento dell'ultimo anno dell'obbligo può essere compiuto sia attraverso iniziative finalizzate al proseguimento degli studi, sia attraverso iniziative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;

il regolamento attuativo della legge n. 9 del 1999 (decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323) prevede, all'articolo 6, che le istituzioni scolastiche « progettano e realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti ». Inoltre, all'articolo 7, che « in sede di prima applicazione », nell'ambito delle convenzioni, « sono previste iniziative sperimentali di assolvimento del-

l'obbligo con i centri di formazione professionali riconosciuti in particolare per gli alunni iscritti in tali centri »;

nella seduta delle Commissioni riunite VII e XI del 30 maggio 2000, durante la discussione del parere sullo schema di regolamento concernente l'obbligo di frequenza di attività formative, il Sottosegretario Manzini ebbe a ribadire che quando si parla di « fase di prima applicazione » si intende « fino all'entrata in vigore dei nuovi cicli scolastici » —:

quali provvedimenti intenda adottare per confermare le modalità di assolvimento dell'obbligo, previste dalla legge n. 9 del 1999 (articolo 1, commi 3 e 8) e dal regolamento articolo 6 e 7, fino all'entrata in regime della legge n. 30 del 2000 sul riordino dei cicli. (5-08035)

**DE GHISLANZONI CARDOLI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa risulta che il Coni abbia progettato di costituire una società mista con l'Enel per la gestione dei concorsi a pronostici Totocalcio, Totogol e Totosei —:

quale futuro si preveda per l'Enel in un'ottica di diversificazione delle proprie attività e se l'Enel miri a trasformarsi da ex monopolista del settore elettrico a protagonista del settore dei giochi e delle scommesse;

se non ritenga più opportuno che l'Enel investa risorse finanziarie all'interno della propria struttura in modo da fornire alla propria originaria utenza una migliore qualità dei servizi, piuttosto che avventurarsi in mercati a lei sconosciuti ed eterogenei che necessitano di professionalità e competenze particolari. (5-08036)

**MOLINARI.** — *Al Ministro dell'ambiente, al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 40 del 1°

giugno 2000 il decreto 49 del 9 dicembre 1999 di approvazione del Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio contenente la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato adottato dalla Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele;

l'iniziativa che nelle sue finalità si pone il giusto obiettivo di una corretta salvaguardia del sistema idrogeologico di un comprensorio a rischio ha fatto registrare tuttavia il mancato coinvolgimento degli Enti Locali primi e immediati destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Straordinario;

l'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, ente strumentale a competenza territoriale, nasce dall'intesa tra regione Basilicata (delibera 212 del 26 giugno 1991) e la regione Campania (delibera n. 306 del 2 febbraio 1993) con lo scopo di redigere il Piano di Bacino Idrografico quale strumento conoscitivo normativo e tecnico operativo per affrontare le problematiche legate alla salvaguardia e prevenzione del territorio ed alla corretta gestione delle risorse;

la sentenza della Corte Costituzionale 85/90 è stato sancito il principio della sovraordinazione del piano del bacino rispetto agli altri strumenti di pianificazione del settore in quanto contenente norme di programmazione che trovano giustificazione nella esigenza di perseguire il fine ultimo della difesa del suolo non determinando lesione nella autonomia costituzionalmente garantita agli Enti territoriali;

ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della legge n. 183/1989 le prescrizioni contenute nel Piano Straordinario assumono carattere di norme vincolanti per amministrazioni Enti Locali e soggetti privati;

le regioni Campania e Basilicata entro un termine di novanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del Piano Straordinario possono emanare « ove lo ritengano necessario » disposizioni concernenti l'attuazione del piano Straordinario nel settore urbanistico;

decorso tale termine gli enti locali interessati sono tenuti a rispettare le prescrizioni adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbani in analogia all'articolo 17 comma 6 della legge n. 183/1989;

in caso la mancata applicazione della normativa l'Autorità si sostituirà agli enti inadempienti sulla scorta di una verifica di compatibilità degli interventi in atto sul territorio;

il Piano Straordinario è propedeutico alla formazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico e del Piano di Bacino ed è principalmente finalizzato alla mitigazione delle zone a rischio;

le previsioni hanno valore per la durata di 3 anni o fino all'approvazione del citato Piano Stralcio;

sulla base dell'articolo 1 della legge n. 267/1998 i piani straordinari debbano essere redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli Enti locali;

il ruolo della regione e dei comuni è assolutamente rilevante nella realizzazione del Piano Straordinario e appare dal testo del piano stesso, sotto la voce « Attività preliminari », che per la regione Basilicata non è stato possibile acquisire notizie cartografie fotorestituzioni o dati più aggiornati rispetto allo studio dell'ingegner Viparelli redatto nel 1982;

il coinvolgimento degli enti locali si è avuto con la nota n. 863 del 17 giugno 1999 trasmessa via fax con la richiesta a far pervenire in duplice copia ed entro il termine massimo del 10 luglio 1999 le proposte e la relativa documentazione per l'approvazione dei piani stralcio di bacino diretti a risolvere le situazioni a più elevato rischio;

il testo non poneva alcuna attenzione alle possibili conseguenze e all'importanza stessa dell'operazione da compiere;

non è stata data alcuna pubblicità in merito alla rilevanza del problema in oggetto;

l'articolo 3 della legge n. 142/1990 così come recentemente modificato dalla legge n. 265/1999 nel disciplinare i rapporti tra regione ed enti locali impone alla regione di indicare gli obiettivi generali della programmazione economica e sociale e territoriale e ai comuni di concorrere assieme alla provincia alla determinazione di tali obiettivi e alla loro specifica attuazione nei limiti di competenza;

la stessa legge individua negli accordi di programma uno degli strumenti per la gestione concordata di interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro attuazione l'azione integrata di più soggetti pubblici anche a diversi livelli territoriali;

gli effetti delle prescrizioni contenute nel piano straordinario assumono una particolare rilevanza per tutto ciò che riguarda la salvaguardia delle aree a rischio di frane e alluvioni nonché la individuazione degli interventi consentiti che possono ricondursi a seconda della classe di pericolosità alle attività di:

*a) demolizione senza ricostruzione e di manutenzione degli edifici purché in regola con gli strumenti urbanistici che non comportano aumenti di superficie o di volume né di carico urbanistico;*

*b) di mitigazione della vulnerabilità degli edifici esistenti e di miglioramento della tutela della pubblica utilità senza aumenti di superficie e volume senza cambi e destinazione d'uso;*

*c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche;*

*d) realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia dimostrata l'assenza di alternative di localizzazione;*

*e) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e di regimentazione delle acque;*

*f) manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo;*

*g) adeguamento degli edifici esistenti;*

*h) ampliamento e o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti purché compatibili con lo stato di dissesto;*

*i) la ricomposizione di equilibri naturali alterati con la eliminazione dei fattori di interferenza antropica;*

si giunge in pratica alla paralisi della programmazione territoriale da parte degli enti locali;

le prescrizioni stanno determinando ai comuni e ai soggetti titolari di concessioni edilizie una serie di adempimenti scadenzati da termini che prevedono come sanzione la decadenza delle concessioni già erogate e la verifica tecnica da parte degli uffici competenti;

la situazione si aggrava anche in considerazione del processo di ricostruzione post-sisma —:

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati affinché le prescrizioni previste nel Piano Straordinario dell'Autorità di Bacino del Sele non abbiano come immediata ripercussione quella di paralizzare l'attività amministrativa degli enti locali riprendendo una fase concertativa di programmazione, che nell'interesse primario della salvaguardia del territorio, determini una partecipazione delle amministrazioni locali con una serie mirata di interventi che non costituiscano una mortificazione per comprensori montani oggetto delle disposizioni. (5-08037)

**GRUGNETTI e MICHELI. —** *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente « Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relative al servizio di leva », nell'elencare all'articolo 7 i casi di esonero dall'obbligo del servizio di leva, dispone

alla lettera f) del comma 1 che conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano nella condizione di « vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica e psichica per un periodo di almeno sessanta giorni »;

non si comprende la *ratio* di tale disposizione, considerato che tutti i soggetti vittime del reato del sequestro di persona hanno comunque subito una violenza psico-fisica, indipendentemente dalla durata del periodo di « prigonia »;

si ritiene, infatti, che gli eventuali traumi psicologici che un minore possa riportare in conseguenza del reato di sequestro varino da soggetto a soggetto in ragione dell'età e delle personali capacità « reattive » ed inclinazioni « psico-caratteriali »;

secondo dati ISTAT del 1996 i sequestri di persona denunciati nell'anno sono stati 382, con una variazione percentuale, rispetto al 1995, di +13,7 -:

quali considerazioni abbiano indotto il legislatore a stabilire un periodo di almeno sessanta giorni di sequestro quale condizione per essere dispensati dal servizio di leva e per quali motivi non sia stato preferito al criterio « temporale » quello — ad esempio — « anagrafico », tenuto conto che potrebbe essere maggiormente traumatico, per le modalità di svolgimento e per l'età del soggetto che ne è stata vittima, un rapimento durato anche solo dieci giorni;

se, dal 1996 ad oggi, i delitti per sequestri di persona abbiano registrato un incremento ed eventualmente in quale misura;

quale sia il numero delle persone che, dagli anni settanta ad oggi, è stato vittima del reato di sequestro di persona, dato ripartito per età del soggetto e durata della prigonia.

(5-08038)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

**PORCU.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

Giuseppe Calella di Agrigento è affatto, sin dalla nascita, da agenesia arti inferiori, al III medio coscia dx e gamba sx corretta con protesi;

nel novembre 1991 al Calella veniva notificata la possibilità di una assunzione, come appartenente alle categorie protette, da parte della direzione provinciale delle Poste di Agrigento;

successivamente, il 24 luglio 1992 la medesima direzione provinciale comunicava di non poter procedere alla assunzione del Calella adducendo la motivazione seguente « dall'esame del certificato di sana e robusta costituzione emerge che l'invalidità del S.V. è ascrivibile alla III categoria anziché alla VII o VIII di cui alla tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 »;

il Consiglio di Stato nella adunanza generale del 12 aprile 2000 ha espresso parere negativo in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica inoltrato dal Calella; viceversa il Consiglio di Stato aveva nella sentenza del 27 luglio 1997 dato parere favorevole in un caso analogo —:

quali iniziative intenda porre in essere al fine di rendere più uniformi i criteri e i parametri delle tabelle dei casi di menomazione che danno diritto alle assunzioni delle categorie protette e quali iniziative intenda promuovere nel caso in questione considerata la procedura prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 che visti gli aspetti umani e sociali della vicenda sembrerebbe auspicabile oltre che opportuna. (4-30699)